

TRIBUNALE DI....-SEZIONE RIESAME

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Gip di..... applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Tizio, indagato per i delitti di cui agli artt. 110 e 353, 319 cod. pen.

Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto richiesta di riesame.

il Tribunale del riesame aveva, in precedenza, annullato - per carenza di motivazione - il sequestro probatorio del cellulare dell'indagato e di altri soggetti disponendone la restituzione agli aventi diritto. Prima di procedere all'incombente, il Pubblico ministero aveva, però, disposto una "ispezione telematica" con riacquisizione dei dati informatici, costituiti dalla messaggistica di whatsapp, che è stata riprodotta nel verbale di ispezione, utilizzata quindi nella richiesta cautelare e posta a fondamento della misura detentiva applicata all'indagato, ritenendo la piena utilizzabilità degli indizi ricavabili dai medesimi in relazione a tutte le contestazioni.

Con la richiesta di riesame l'indagato ha eccepito la inutilizzabilità della messaggistica whatsapp tratta dai cellulari, in quanto il sequestro probatorio degli apparati di telefonia mobile era stato annullato, per carenza di motivazione, dal Tribunale del riesame con ordinanza del, con conseguente restituzione dei devices agli aventi diritto; ha dedotto l'illegittimità della "ispezione telematica" disposta dal p.m. nel corso della quale venivano nuovamente acquisiti i dati predetti prima di effettuare la restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti con il sequestro annullata in sede di riesame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene la piena utilizzabilità degli indizi ricavabili dai dati informatici, costituiti dalla messaggistica di whatsapp, che è stata riprodotta nel verbale di ispezione e utilizzati quindi nella richiesta cautelare e posti a fondamento della misura detentiva applicata all'indagato, in relazione a tutte le contestazioni, in quanto le chat costituiscono mera documentazione acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. Inoltre, pur ammettendo la illegittimità della "ispezione informatica", l'acquisizione

dei dati non sarebbe censurabile, sulla base del principio "male captum, bene retentum". Tale principio - declinato da Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644, e oramai consolidato - afferma infatti che l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuta la utilizzabilità degli indizi emergenti dalla messagistica di cui al verbale di ispezione e la gravità degli stessi a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, nonché le esigenze cautelari, così come risulta dalle ampie valutazioni contenute nell'ordinanza impugnata, valutazioni che si condividono nella loro totalità e nei singoli punti non contestati.

PQM

Conferma l'ordinanza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in.....